



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 9/20

Dec. n. 10/20

Il giorno 22 ottobre 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

1) FUMAGALLI Elia, nato a Treviglio (BG) il 4.04.1999 e residente *omissis*, alla via Luigi Pirandello n.7, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "MX REVEL " con tessera n.20017072 e licenza fuoristrada R00678;

assistito dall'avv. Luana Rizzi, con studio in Inzago (MI) alla via Eugenio Montale n.2; e-mail: lr.studiolegale@libero.it; luana.rizzi@milano.pecavvocati.it;

2) FERRARI Alberto, nato a Busto Arsizio (VA) il 29.03.1970 e residente *omissis* (VA), alla via Maestri del Lavoro n.6, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "BELLINZAGO " con tessera n.2001546 e licenza fuoristrada W01430;

incolpati di:

«violazione degli artt. 1 e 10 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto il primo, in data sabato 2 maggio, pubblicava sul proprio profilo Facebook "Elia Elio Fumagalli" una falsa attestazione della FMI che lo riconosceva pilota di interesse nazionale, mentre il secondo (Alberto Ferrari) commentava il suddetto post pubblicando anch'egli una falsa attestazione col suo nome, quest'ultima addirittura completa della sottoscrizione del presidente federale.

In entrambi i casi le false attestazioni erano finalizzate ad eludere le misure governative emanate per il contrasto al Covid-19, ed in particolare a poter consentire ai medesimi la ripresa gli allenamenti individuali che espressamente l'art. 1, comma 1, lettera g), del DPCM 26 aprile 2020 ha riservato ai soli atleti di interesse nazionale.».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 27 luglio 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di FUMAGALLI Elia e FERRARI Alberto al competente organo di giustizia di primo grado, per gli illeciti disciplinari in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 29.07.2020, a mezzo del quale veniva disposta la citazione per il 22.10.2020, con notifiche regolarmente effettuate a mezzo pec.

A mezzo di richiesta assistita pervenuta in data 13.10.2020, veniva formalizzata preventiva istanza ex art. 86 RdG per FUMAGALLI Elia, volta a conseguire il beneficio dell'applicazione a richiesta, della sanzione del ritiro della tessera a

concordarsi per la durata di mesi due; FERRARI Alberto non faceva pervenire istanze né memorie difensive.

All'udienza del 22 ottobre 2020, in assenza di entrambi i deferiti e del difensore del Fumagalli avv. Luana Rizzi, il Procuratore Federale chiedeva dichiararsi l'efficacia dell'accordo raggiunto ex art. 86 comma 2 RdG, con conseguente irrogazione del ritiro della tessera per mesi due per FUMAGALLI Elia; per FERRARI Alberto era richiesta la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 ex art. 21 lett. h) RdG.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

Sulla scorta delle risultanze acquisite in sede di udienza dibattimentale dovranno accogliersi in toto le richieste del Procuratore Federale per entrambi i deferiti.

In ordine alla posizione del FUMAGALLI, l'accordo appare ammissibile, non sussistendo recidiva e non ricorrendo le condizioni ostative all'art. 86 co 3 RdG. Rispetto alla falsa attestazione della qualifica di "pilota di interesse nazionale", auto-attribuitasi dal tesserato, rilevasi come la qualificazione giuridica del fatto debba ritenersi corretta, posto che anche la contraffazione "grossolana" di documenti federali può comunque accedere alla soglia dell'illecito sportivo ex art. 10 RdG, non consentendo il dettato dell'art. 86 RdG più approfondite valutazioni in punto di responsabilità dell'incolpato.

La sanzione del ritiro della tessera per mesi due appare al dunque congrua, potendo questo Tribunale dichiarare l'efficacia dell'accordo raggiunto, con il consenso ribadito dal Procuratore Federale anche in udienza.

Venendo alla posizione del FERRARI, la pubblicazione dell'attestazione con auto-attribuzione della medesima qualifica di "pilota di interesse nazionale", assume nel caso specifico sicuri connotati di gravità accentuati dalla falsa sottoscrizione apposta in calce al documento apocrifo, ad avvalorare la

ric conducibilità dello stesso al Presidente della FMI in carica.

Quanto invale in tutta evidenza ad accreditare la veridicità del documento *de quo*, in ragione della sua apparente provenienza, rendendo il falso concretamente idoneo a realizzare l'illecito di frode sportiva contestato.

Alcuna rilevanza a discarico può attribuirsi al pur verosimile processo di emulazione innescato dal post del Fumagalli ai fini della concessione al Ferrari del beneficio delle attenuanti generiche ex art. 45 comma 2 RdG, attesa la non giovane età del deferito, e in considerazione del disvalore aggiuntivo determinato dal fatto di aver comunque contribuito con la pubblicazione a ingenerare confusione tra i tesserati sui titoli legittimanti la partecipazione ad allenamenti e gare, al cospetto di disposizioni federali adottate in urgenza nel grave momento scandito dalla situazione di emergenza sanitaria in corso.

Il tutto, in aggiuntiva mancanza di resipiscenza in ordine ai comportamenti in rubrica, come è palese a disamina del messaggio e-mail del Ferrari pervenuto in Federazione in data 05.05.2020 contenente l'espressione "*Se non capiscono gli scherzi !!! lo mica andavo a girare*".

In definitiva, e in conformità alle richieste del Procuratore Federale, potrà applicarsi la sanzione a richiesta del deferito FUMAGALLI Elia ex art. 86 comma 2 RdG di mesi due di ritiro della tessera; al deferito FERRARI Alberto andrà irrogata la pena del ritiro della tessera per mesi quattro, in ragione degli aspetti di maggior gravità della condotta come sopra in rilievo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10, 21 *lett. h*, 86 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

1) FUMAGALLI Elia, nato a Treviglio (BG) il 4.04.1999 e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "MX REVEL " con tessera n. 20017072 e licenza fuoristrada R00678;

in applicazione dell'art. 86.2 RdG il Tribunale dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto tra la difesa del FUMAGALLI ed il Procuratore Federale con

conseguente applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di ritiro della tessera.

Fine sanzione 22 dicembre 2020.

2) FERRARI Alberto, nato a Busto Arsizio (VA) il 29.03.1970 e residente *omissis*, alla via Maestri del Lavoro n.6, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "BELLINZAGO " con tessera n.2001546 e licenza fuoristrada W01430;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro). Fine sanzione 22 febbraio 2021.

Depositata il 2 novembre 2020

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Luana Rizzi;

Fumagalli Elia,

Ferrari Alberto;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Co. Re. Lombardia;

Co. Re. Piemonte;

Motoclub di appartenenza dei medesimi;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.